CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1230
(Urgenza)

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PENNACCHINI, IOZZELLI, AGOSTA, AMATUCCI, AMODIO, ARMANI, BARBERI, BARTOLE, BERRETTA, BIAGIONI, BIMA, BISANTIS, BONAITI, BOVETTI, BOSISIO, BREGANZE, BUFFONE, CAIATI, CANESTRARI, CAPPUGI, CARRA, CASSIANI, CASTELLUCCI, CAVALLARI, CAVALLARO FRANCESCO, COCCO MARIA, CORONA GIACOMO, DE LEONARDIS, DELL'ANDRO, DE MARZI FERNANDO, DE MEO, DE ZAN, EVANGELISTI, FABBRI FRANCESCO, FODERARO, FORNALE, FRACASSI, FRANZO, GAGLIARDI, GHIO, GIOIA, GREGGI, GUERRIERI FILIPPO, IMPERIALE, LONGONI, LUCCHESI, MATTARELLI, MENGOZZI, MERENDA, MIGLIORI, MIOTTI CARLI AMALIA, NAPOLITANO FRANCESCO, NEGRARI, NUCCI, PITZALIS, PUCCI ERNESTO, QUINTIERI, RACCHETTI, RADI, RESTIVO, RIPAMONTI, ROMANATO, RUFFINI, SARTI, SIMONACCI, STELLA, TAMBRONI, TANTALO, TOGNI, URSO, VALIANTE, VERONESI, VICENTINI, VILLA, VINCELLI

Presentata il 16 aprile 1964

Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Volendo dare un rapido sguardo alla storia della caccia in tutti gli anni trascorsi, una prima considerazione emerge spontanea: l'evoluzione dei tempi, con quella della vita umana, ha reso necessario un continuo aggiornamento delle disposizioni che regolano la materia per renderle man mano adeguate alle nuove necessità e condizioni di vita e di ambiente che si venivano maturando.

Una seconda osservazione poi è d'obbligo e cioè che, dopo vari aggiornamenti, si è sentita periodicamente l'esigenza di raccogliere tutte le disposizioni in un testo unico, completo, organico e unitario.

Sin dalle origini della vita, quando la caccia rappresentava un mezzo per procacciarsi il nutrimento, alle successive trasformazioni in esercizio fisico, in spettacolo, in nobile impiego del tempo, in atteggiamento sportivo, in attività libera e non più privilegiata, la caccia ha dimostrato sempre più di aver bisogno di una regolamentazione uniforme e ordinata, onde evitare le frequenti norme contraddittorie, caotiche, difformi da zona a zona che hanno generato spesso nell'applicazione notevole confusione.

Da tempo era sentita l'urgenza di dar vita ad una legge valida per tutto il territorio nazionale, quando finalmente lo scopo venne raggiunto il 24 giugno del 1923 con la legge 1420.

Da allora la continua esigenza di aggiornamenti di cui abbiamo parlato ha prodotto altri vari provvedimenti legislativi, tra cui ricorderemo quelli del 3 agosto 1928 e del 15 gennaio 1931, sin quando si è sentito il bisogno di rielaborare, con criteri di organicità e di integrità, un nuovo testo unico, che fu quello del 5 giugno 1939, n. 1016.

Da allora varie furono le modificazioni e frequenti gli aggiornamenti, il più importante dei quali venne approvato con legge 1° giugno 1955, n. 987, per il decentramento alle amministrazioni provinciali dei servizi della caccia già dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Nelle prime tre legislature varie furono le proposte di legge d'iniziativa parlamentare che miravano ad una modifica delle dispo-

sizioni venatorie. Ma, per motivi di varia natura, non completarono mai l'*iter* legislativo e non divennero quindi legge operante. Ricorderemo fra queste le proposte Capua e Truzzi della III Legislatura, e quelle Papalia (439), Angelilli e Monni (442) e Lancellotti (560) presentate al Senato pure nella III Legislatura. La proposta Papalia anzi, fusa con le altre, fu approvata dal Senato, ma non ottenne in tempo utile l'approvazione della Camera, per cui decadde.

Nell'attuale legislatura gli onorevoli Mazzoni, Pieraccini ed altri hanno ripresentato con il n. 221 la citata proposta Papalia approvata dal Senato, apportandovi alcune opportune modifiche, mentre il senatore Monni ha presentato altre proposte di modifica al Senato.

Sembra però che, come ripetutamente emerso nella discussione intervenuta sulle proposte decadute e come insistentemente richiesto dagli Enti e dalle organizzazioni del settore, sia giunto il momento di dar vita ad un nuovo testo unico, completamente aggiornato, comprendente tutto il complesso delle disposizioni oggi esistenti, munito di tutte le modifiche che l'esperienza e l'evoluzione dei tempi hanno reso necessarie, che operi una salutare revisione non solo su alcuni articoli ma su tutta la legge, in modo da renderla adeguata al momento e soprattutto per evitare difficoltà di interpretazione in mezzo ad una varietà impressionante di disposizioni e di norme d'attuazione.

Infatti, dal 1939 ad oggi, molte condizioni e situazioni sono mutate e i motivi di aggiornamento e di revisione si sono resi indilazionabili. Ne citeremo alcuni:

1°) la densità permanente o temporanea della selvaggina stanziale e di quella di passo tende a diminuire in modo preoccupante, a causa delle mutate condizioni dell'agricoltura italiana che da estensiva si va trasformando in intensiva, con conseguente riduzione delle zone incolte che costituiscono l'*habitat* ideale per il selvatico.

2°) l'aumento assai forte del numero dei cacciatori che in pochi decenni è quadruplicato in conseguenza del migliorato tenore di vita generale di tutta la popolazione. L'aumento del numero naturalmente si traduce in aumento della pericolosità.

3°) la diffusione crescente della motorizzazione che permette agli appassionati di portarsi rapidamente in zone lontane dalla loro abituale residenza.

4°) il perfezionamento delle armi da fuoco, sempre più micidiali, che lasciano minore possibilità di scampo alla selvaggina.

5°) l'estensione del bracconaggio, dovuto spesso a persone avide soltanto di bottino e di guadagno, per la cui repressione sono del tutto insufficienti i mezzi forniti dalla legge attuale.

6°) la naturale evoluzione della selvaggina, alcune specie della quale vanno protette perché in via di estinzione.

7°) la necessità di vietare la caccia e lo scempio di uccelletti di minima consistenza corporale, che fra l'altro sono stati riscontrati assai utili per l'agricoltura per la loro collaborazione naturale contro i parassiti delle piante e delle culture.

Questi motivi, se pur non ne esistessero altri, sono sufficienti per addivenire ad un totale aggiornamento della legge fondamentale onde costituire uno strumento utile che consenta, da un lato il pacifico esercizio di questo sport così amato dal popolo italiano (ci sono oggi non meno di 1 milione di cacciatori) e dall'altro assicuri la protezione e la conservazione del patrimonio faunistico italiano, onde impedire che nel breve volgere di qualche lustro la caccia scompaia del tutto.

Potrebbe a questo punto sorgere l'interrogativo se convenga in questa sede dar vita ad una legge siffatta, dato che la regolamentazione della materia è stata affidata alle costituende regioni, che potranno affrontare il problema nella sua interezza quando saranno costituite.

Ma è sembrato opportuno ai proponenti porre ugualmente allo studio la revisione totale della legge organica, sia per l'urgenza di determinati provvedimenti, sia per una visione unitaria dei vari problemi e delle varie situazioni, sia per fornire una materia completa di studio e di indirizzo alle future norme di emanazione regionale. D'altro canto si è già visto che le Regioni a statuto speciale già regolarmente costituite di poco o di nulla si sono discostate dal testo unico generale, e inoltre la legge che si sottopone alla vostra approvazione già concede una quasi assoluta autonomia alle amministrazioni locali, trasferendo alle province anche quasi tutti i residui provvedimenti di competenza del Ministero.

È da rilevare infine che l'articolo 117 della Costituzione nel riservare alla competenza delle regioni la materia della caccia, prescrive che la relativa normazione debba avvenire «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato», ed è appunto tale carattere, cioè quello di fissare i principi fondamentali, che i proponenti intendono attribuire alla presente proposta.

I principî, le tendenze e i criteri cui i proponenti si sono ispirati nella redazione del nuovo testo unico sono i seguenti:

a) una diminuzione della pericolosità nell'esercizio venatorio;

b) un adeguamento delle pene pecuniarie, sia in relazione all'attuale valore della moneta, sia prevedendo un inasprimento per i reati più pericolosi e fonte di maggiori danni;

c) una maggiore protezione delle culture agricole;

d) una più adeguata tutela della selvaggina nelle sue varie specie;

e) una più equa ripartizione delle disponibilità venatorie fra i vari cacciatori e la difesa dei diritti dei cacciatori locali;

f) l'istituzione di un più severo controllo nella zona delle Alpi;

g) una più larga e quasi completa autonomia alle amministrazioni provinciali nell'ambito dei principi generali della legge sia perchè tali enti risultano i più idonei a deliberare per essere a diretta conoscenza della situazione venatoria e tecnica locale, sia anche in considerazione che il territorio nazionale è una striscia di terra con situazioni climatiche molto diverse e, di conseguenza, con esigenze venatorie altrettanto difformi.

Una trattazione del tutto particolare merita la questione relativa alla Federazione italiana della caccia. L'articolo 8, terzo comma, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, prevedeva l'obbligatorietà, ai fini dell'ottenimento della licenza di caccia, della iscrizione alla sezione locale della Federazione italiana della caccia, con versamento della relativa quota; e l'articolo 91, ultimo comma dello stesso testo unico, ribadiva tale obbligatorietà. Avverso tali disposizioni è stato prodotto ricorso di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, per violazione dell'articolo 18 della Costituzione che sancisce il principio della libertà associativa.

La Corte Costituzionale, con sua sentenza n. 69 del 7 giugno 1962 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli citati, per contrasto con l'articolo 18 della Costituzione. L'attuale proposta di legge ovviamente si è adeguata a tale sentenza.

Senonché da alcune parti, non del tutto disinteressate, si è voluto vedere nella sentenza della Corte addirittura la dichiarazione di illegittimità della Federazione italiana della caccia e se ne è proposta la soppressione.

Ora non vi è chi non veda l'assurdità di tale interpretazione. Una cosa è dichiarare incostituzionale l'iscrizione obbligatoria ad una associazione (cosa che si è limitata a fare la Corte), una cosa è l'incostituzionalità di una associazione che proprio per l'articolo 18 chiamato in causa è liberissima di costituirsi.

Ognuno può iscriversi alla associazione venatoria che più gli aggrada, ma altrettanto libero è il governo di mantenere in vita una associazione con liberi aderenti, con molti anni di esperienze e di preziosa attività, di munirla di particolari agevolazioni per lo svolgimento del suo compito, di sentirne i consigli e i pareri naturalmente non vincolanti. Trattasi peraltro di associazione che, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ha raccolto più di 450.000 volontari aderenti e certamente per numero di iscritti, per mezzi ed esperienza a disposizione, per meriti acquisiti in tanti anni, non ha neppure lontanamente al momento attuale altra organizzazione che possa stare al suo fianco o svolgere analoga attività.

Tuttavia nel testo della legge si è avuto cura di sopprimere, in omaggio alla sentenza costituzionale, molti compiti prima spettanti alla Federazione, che avrebbero potuto far risorgere il dubbio di incostituzionalità, e si è ribadito il principio della libertà di associazione per i cacciatori, prevedendo financo la possibilità di utilizzo di eventuali altre associazioni laddove esistano.

Ed esaminiamo ora le principali modifiche o innovazioni contenute nel testo sottoposto al vostro esame, che oltre ad essere stato redatto sulla base dello schema tradizionale del vigente ordinamento, ha cercato di mantenere in vita tutte le disposizioni più appropriate e quelle che l'esperienza ha riscontrato utili ed opportune.

Gli articoli 3 e 4 contengono l'elencazione della selvaggina stanziale protetta e dei nocivi, compilata in base alla situazione faunistica attuale e alle nuove esigenze emerse di protezione di talune specie.

L'articolo 8, come si è detto, è stato modificato in relazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale.

L'articolo 12 fissa i limiti di tempo in cui è permessa la caccia e l'uccellagione, con le eccezioni previste dai successivi articoli 13 e 14 e consigliate dalla esperienza degli ultimi anni.

L'articolo 15 dà facoltà ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di mutare i termini di apertura e chiusura della caccia

limitatamente alla selvaggina non protetta e solo laddove tali forme di caccia e di uccellagione siano consuetudinarie o presentino notevole importanza economica per le popolazioni locali. La variazione dei termini è inoltre subordinata a precise condizioni da indicare nella relativa ordinanza, onde evitare danni alle culture e alla selvaggina ed eccessivi affollamenti di cacciatori. Si è in tal modo cercato di risolvere il delicato problema delle cosidette « cacce primaverili » di cui molti avrebbero volentieri visto l'abolizione totale, mentre altri ne hanno insistentemente richiesto il mantenimento, rappresentando per talune zone l'unica concreta possibilità di caccia e una notevole risorsa turistica. Del resto tali cacce primaverili vengono notevolmente ridotte dal divieto previsto dall'articolo 18 di cacciare a distanza inferiore ai 2.000 metri dalla riva del mare.

L'articolo 17, in aderenza ad un sentimento diffuso nella popolazione, vieta che l'uccisione della preda venga effettuata da altri animali appositamente addestrati ad un esercizio di ferocia, come succede nella caccia col falco e in quella alla volpe che viene lasciata sbranare dai cani. Lo stesso articolo inoltre aggiunge ai mezzi proibiti per la caccia l'uso di arma da fuoco priva del dispositivo di sicurezza, mancanza che ancora esiste in talune specie di armi di fabbricazione antica o artigianale; l'uso di arma da fuoco munita di silenziatore, usata per lo più da bracconieri e la caccia col fucile sui veicoli di qualunque specie, per la pericolosità insita in tale forma di esercizio venatorio. Vieta inoltre l'uso della fionda, già proibito nella legge del 1931, mezzo estremamente micidiale; e, per la mancanza di rumorosità, le armi ad aria compressa, le paniuzze, le panie e i panioni.

L'articolo 19 prescrive che gli appostamenti di caccia o uccellagione, non più distinti in fissi o temporanei, per la pratica inutilità della distinzione, debbano essere non più denunciati, ma autorizzati dal Comitato provinciale della caccia, allo scopo di evitare eccessivi affollamenti, numerose controversie tra cacciatori e notevoli distruzioni di selvaggina.

L'articolo 26 concede facoltà al Ministro per l'agricoltura e foreste di vietare in modo assoluto la caccia in località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico.

Con l'articolo 32 si propone che la caccia nei fondi chiusi venga proibita anche ai proprietari, salvo il loro diritto a trasformare il fondo chiuso in riserva di caccia, assumendosi però i relativi oneri ed obblighi. Con le disposizioni oggi in vigore infatti i proprietari di fondi chiusi possono liberamente cacciare in essi, costituendo in tal modo riserve di caccia abusive, completamente sottratte agli obblighi, agli oneri ed alle limitazioni cui invece sono soggette le altre riserve.

Per maggiormente proteggere la pubblica incolumità gli articoli 35 e 43 prevedono:

a) il divieto di caccia con armi da sparo nelle zone distanti meno di 100 metri dalle abitazioni, meno di 50 metri dalle vie di comunicazione stradali e ferroviarie;

b) il divieto di porto di armi cariche in tali zone se non in posizione di sicurezza e solo per motivo di attraversamento.

c) il divieto di sparo in direzione di case o strade a distanza minore di 150 metri o ad altra distanza in relazione alla portata di armi;

d) il divieto di porto di armi cariche all'interno di centri abitati o a bordo di veicoli.

L'articolo 41 elenca le specie di selvaggina per cui esiste il divieto generale di caccia e di uccellagione. L'elenco tiene conto della esperienza dei passati decenni e della necessità di proteggere alcune specie in via di estinzione ovvero particolarmente utili all'agricoltura.

L'articolo 42, per ragioni di opportunità e per non offendere una sensibilità assai diffusa, vieta la esposizione, la vendita e il commercio di uccelli morti di piccola mole.

Il titolo III prevede l'inserzione nel nuovo testo unico del decentramento già disposto dal decreto 10 giugno 1955, n. 987. Sono stati inoltre elevati, per ragioni di maggiore funzionalità, i minimi di estensione delle bandite, zone di ripopolamento e riserve.

L'articolo 55 prevede la costituzione obbligatoria in ciascuna provincia di almeno una zona di ripopolamento e cattura, per la protezione e conservazione della selvaggina. Inoltre tali zone possono essere costituite con l'adesione dei proprietari dei fondi costituenti i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare.

L'articolo 57 regola la procedura d'indennizzo dei proprietari danneggiati dalla costituzione delle zone di ripopolamento e cattura e l'articolo 58 prevede la trasformazione in riserva di tali zone a vantaggio dei cacciatori locali, che più hanno sofferto a causa della costituzione delle zone stesse.

L'articolo 59 sopperisce ad una annosa lacuna, trasformando in riseve presidenziali le antiche riserve reali.

L'articolo 64 prevede la nuova tassazione per le riserve e obbliga l'affittuario a pagare la metà di tale tassazione, in aggiunta a quella dovuta dal concessionario. Inoltre prescrive

che non sono sono trasferibili all'affittuario gli obblighi del concessionario. Si riduce così il caso abbastanza frequente di affitto di riserve a scopo speculativo.

L'articolo 70, venendo incontro a voti ripetutamente espressi in convegni, congressi e raduni, mira a costituire in zone di caccia controllata tutto il territorio alpino, con una particolare regolamentazione protettiva che valga ad arrestare o ridurre il grave depauperamento della selvaggina alpina, con una più efficiente sorveglianza, un maggior numero di zone di rifugio, una limitazione dei capi da abbattere, una riduzione del periodo di apertura, una maggiore educazione e una più profonda disciplina venatoria.

L'articolo 72 limita il divieto per gli agenti di vigilanza di esercitare la caccia e l'uccellagione al periodo di tempo e alle zone in cui detti agenti esercitano la loro funzione. Oggi, in modo del tutto assurdo e contrario alla Costituzione, tale divieto è, per gli agenti di vigilanza, permanente ed esteso a tutto il territorio nazionale.

L'articolo 78 prevede una nuova formulazione dei casi di aggravamento di pena, in relazione alle più frequenti e più gravi infrazioni commesse, e norme per i minori.

L'articolo 83 determina la composizione della speciale sottosezione per la caccia della III Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste, in sostituzione dell'abolito Comitato centrale per la caccia e l'articolo 84 fissa la composizione dei Comitati provinciali per la caccia.

L'articolo 86 regola con nuove norme il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

Sugli articoli 87, 88, 89 e 90, relativi alla Federazione italiana della caccia già la presente relazione si è diffusamente soffermata.

Gli articoli 91 e 92 fissano, con leggerissimi aumenti, gli importi delle tasse e soprattasse per la licenza di caccia e di uccellagione. È prevista altresì l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. L'articolo 93 prevede una nuova, più appropriata, ripartizione dell'importo delle soprattasse.

Alle disposizioni transitorie e finali appartengono: l'articolo 95 che, in omaggio al disposto costituzionale, nelle regioni a statuto speciale trasferisce ai presidenti regionali o agli assessorati all'agricoltura i poteri del Ministro dell'agricoltura; l'articolo 96 che prevede il mantenimento delle concessioni in corso; l'articolo 97 per l'abrogazione delle norme in contrasto e l'articolo 98 per l'entrata in vigore della legge.

Onorevoli colleghi, con la proposta oggi al vostro esame si è inteso venire incontro a necessità ed istanze che invano da ormai tre legislature attendono una concreta e positiva normazione. Innumerevoli sono state in questi ultimi anni le riunioni di organizzazioni e di associazioni interessate, infiniti gli ordini del giorno votati per la riforma delle norme oggi esistenti.

Il testo che ne è derivato ha tenuto conto del consiglio e dei pareri di tutti gli Enti e le organizzazioni competenti in materia, pareri spesso contrastanti, difformi da zona a zona, miranti a soluzioni a volte diametralmente opposte. Ma non ne è scaturito un compromesso, bensì un dispositivo il più possibile adeguato alle reali necessità, imparziale rispetto alle diverse richieste, obiettivamente portato a realizzare soltanto la migliore e più produttiva disciplina giuridica.

Ma non ci sfugge che la proposta è ancora suscettibile di miglioramenti e modifiche che valgano a renderla strumento legislativo ancor più aderente alle varie necessità emerse. Per questo confidiamo nel prezioso apporto di tutti gli onorevoli colleghi e, infine, nel loro voto favorevole che possa al più presto dare serenità e organica disciplina ad un settore socialmente così rilevante della vita nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(*Esercizio di caccia*).

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche la uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.

ART. 2.

(*Selvaggina e sua proprietà*).

Sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà, eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole.

In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore. S'intende libero il terreno non costituito in bandita o in riserva o non precluso, comunque, alla libera caccia.

ART. 3.

(*Selvaggina stanziale protetta*).

Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:

a) fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca e il coniglio selvatico;

b) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola:

c) tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai Comitati provinciali della caccia di cui all'articolo 84 della presente legge, ovvero da concessionari di bandite o di riserve.

Il presidente della Giunta, provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia e il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può aggiungere o escludere una o più specie all'elenco della selvaggina stanziale protetta, anche limitatamente a determinate zone.

L'ordinanza del presidente è comunicata al Ministro dell'agricoltura e foreste, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'elenco di cui sopra, comprensivo delle eventuali modifiche apportate dal presidente della Giunta provinciale, può inoltre essere in qualunque momento variato, per motivi di comprovata necessità, con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, su conforme parere della competente Sezione del Consiglio superiore del suo ministero, con efficacia estesa a tutto il territorio nazionale o limitata ad alcune zone.

ART. 4.

(*Animali nocivi*).

Agli effetti della presente legge sono considerati nocivi:

a) fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, il gatto selvatico;

b) fra gli uccelli: i nibbi, l'astore, lo sparviero.

Nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura sono altresì considerati nocivi la martora, la donnola, i rapaci diurni e notturni, i corvi, le cornacchie, la taccola, la gazza e la ghiandaia. Sono parimenti considerati nocivi gli aironi e i marangoni dove si esercita la industria della pesca.

È equiparato ai nocivi il gatto domestico vagante oltre i 300 metri dall'abitato.

Il cinghiale e l'istrice sono considerati nocivi quando si introducono nei fondi coltivati o negli allevamenti e vi producono danni.

Il presidente della Giunta provinciale può deliberare, sentito l'Ispettore provinciale dell'agricoltura e il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, inclusioni o esclusioni dagli elenchi degli animali considerati nocivi nell'ambito della circoscrizione provinciale.

L'elenco degli animali nocivi di cui al presente articolo, con le eventuali modifiche apportate dal presidente della Giunta provinciale, può essere in qualunque momento variato, per motivi di comprovata necessità, con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, su conforme parere della competente sezione del Consiglio superiore del suo Ministero, con efficacia estesa a tutto il territorio nazionale o limitata ad alcune zone.

ART. 5.

(*Zona delle Alpi*).

Agli effetti della presente legge la regione delle Alpi è considerata zona faunistica a sé stante. I confini di essa sono determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sentiti la Federazione italiana della caccia, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e la competente Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura.

Nella delimitazione della zona si seguono possibilmente confini naturali o artificiali facilmente identificabili, quali corsi di acqua, strade, ecce.; nei tratti ove ciò non sia possibile, i Comitati provinciali della caccia possono collocare tabelle con la dicitura «Zona delle Alpi», esenti da ogni tassa di bollo.

ART. 6.

(*Compartimenti venatori*).

Il territorio della Repubblica è suddiviso nei seguenti compartimenti venatori che hanno per capoluogo quello della provincia rispettivamente indicata per prima:

1°) Torino, Asti, Cuneo, Vercelli, Alessandria, Novara;

2°) Milano, Como, Varese, Pavia, Cremona. Mantova;

3°) Verona, Sondrio, Bergamo, Brescia, Vicenza, Treviso;

4°) Trento, Bolzano, Belluno;

5°) Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara;

6°) Trieste, Gorizia, Udine;

7°) Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza;

8°) Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, Chieti, Pescara, Teramo, Forlì, Ravenna;

9°) Bari, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera;

10°) Genova, Imperia, Savona, La Spezia;

11°) Firenze, Arezzo, Siena, Perugia;

12°) Pisa, Lucca, Pistoia, Livorno, Grosseto. Massa Carrara:

13°) Roma, Latina. Frosinone, Rieti, Viterbo, Terni;

14°) L'Aquila, Benevento, Avellino, Potenza, Campobasso;

15°) Napoli, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;

16°) Palermo, Siracusa, Messina, Catania, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Ragusa;

17°) Cagliari, Nuoro, Sassari.

18°) Aosta.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Federazione italiana della Caccia e la competente Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura può, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, modificare la circoscrizione dei Compartimenti venatori, secondo le speciali esigenze tecniche di protezione e d'incremento della fauna di ciascun Compartimento.

TITOLO II.

ESERCIZIO DELLA CACCIA

CAPO I.

LICENZA DI CACCIA

ART. 7.

(*Licenza di caccia e uccellagione*).

La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza.

Anche chi esercita la caccia soltanto con furetto deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. È però consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto da persone non munite di licenza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000 indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione delle norme della legge sulle concessioni governative.

ART. 8.

(*Concessione della licenza di caccia e di uccellagione*).

La licenza di caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellagione, sono concesse dal prefetto o dal questore secondo la rispettiva competenza, a norma della legge di pubblica sicurezza.

La disposizione dell'articolo 43, lettera *c*), della legge di pubblica sicurezza, non si ap-

plica, limitatamente alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze di caccia.

Alla domanda di concessione o di rinnovazione della licenza di caccia o di uccellagione devono essere uniti i documenti di rito e la certificazione dell'avvenuto versamento della tassa e soprattassa di cui agli articoli 91 e 92. della presente legge.

Ogni cacciatore, all'atto dell'ottenimento della licenza, deve dimostrare di aver effettuato l'assicurazione contro gli infortuni, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per l'agricoltura e foreste.

ART. 9.

(*Durata della licenza*).

La licenza di caccia e di uccellagione è personale ed è valida, salvo revoca, per cinque anni dalla data del rilascio.

La validità è subordinata al possesso della certificazione del pagamento della tassa e soprattassa e delle altre quote dovute per l'anno in corso.

In caso di rifiuto della concessione o rinnovazione della licenza il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per ottenere la concessione o il rinnovo.

ART. 10.

(*Possesso e presentazione della licenza*)

Durante l'esercizio della caccia e dell'uccellagione il concessionario deve essere munito della prescritta licenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenti all'agente che gliene faccia richiesta, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Non si procede contro colui che, nel termine di cinque giorni a decorrere da quello della contestazione della contravvenzione, paghi all'agente che l'ha contestata o al Comitato provinciale della caccia una somma corrispondente al minimo della predetta ammenda, ed esibisca, in pari tempo, la licenza. Avvenuto il pagamento, sono restituiti l'arma, le munizioni e gli arnesi di caccia e di uccellagione eventualmente sequestrati e la somma viene devoluta all'erario, secondo le modalità da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste.

Trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento, il verbale di contravvenzione è trasmesso al Pretore per il procedimento penale.

ART. 11.

(*Autorizzazione al porto di utensili da punta e taglio*).

Durante l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, la licenza di cui agli articoli precedenti autorizza a portare qualunque utensile da punta o da taglio atto a provvedere all'impianto di appostamenti o ad arnesi per la caccia o l'uccellagione, o a sopperire ad improvvise esigenze personali di difesa contro eventuali attacchi della selvaggina.

CAPO II.

CACCIA E UCCELLAGIONE

ART. 12.

(*Periodi di permesso per la caccia e l'uccellagione*).

Salvo le eccezioni previste dalla presente legge, la caccia può essere permessa dalla prima domenica di settembre al 1° gennaio e l'uccellagione, da esercitarsi esclusivamente con reti, dalla prima domenica di settembre al 15 dicembre.

Salvo le speciali eccezioni previste dalla presente legge, chiunque eserciti la caccia o l'uccellagione in periodi di divieto è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000. La pena è raddoppiata quando l'infrazione è commessa a danno di selvaggina stanziale protetta (articolo 3).

ART. 13.

(*Periodi di permesso per determinate specie di selvaggina*).

Per le seguenti specie di selvaggina la caccia è consentita nei periodi a fianco di ciascuna indicati:

a) cervo, daino e cinghiale dal 1° novembre al 31 gennaio;

b) fagiano. nelle riserve, dalla data di apertura al 31 gennaio;

c) capriolo, in terreno libero, dalla data di apertura al 1° novembre.

ART. 14.

(*Poteri del presidente della Giunta provinciale per i periodi di permesso di caccia e uccellagione*).

Con ordinanza del Presidente della Giunta provinnciale, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia, l'esercizio della caccia

e dell'uccellagione può essere consentito, eccetto che nella zona delle Alpi, per le sottoelencate specie sino ai limiti di tempo a fianco di ciascuna indicati:

1°) *Per la caccia:*

a) tordela, merlo, fringillidi, sino all'ultima domenica di febbraio;

b) palmipedi, trampolieri, colombaccio, colombella, cesena; tordo, tordo sassello, storno, allodola, passero, corvo comune, cornacchia, gazza, ghiandaia, rapaci diurni sino all'ultima domenica di marzo.

2°) Per l'uccellagione con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio e alla colombella, allo storno, ai palmipedi e ai trampolieri, esclusa la beccaccia, sino all'ultima domenica di marzo.

Al contravventore si applicano le pene previste dall'articolo 12.

ART. 15.

(*Estensione del periodo di caccia o uccellagione*).

Salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 70 per l zona delle Alpi, i presidenti delle amministrazioni provinciali, su parere del Comitato provinciale della caccia, possono consentire l'esercizio di caccia e di uccellagione anteriormente alla prima domenica di settembre o dopo l'ultima domenica di marzo, solo per specie di selvaggina non protetta, in determinate località ove tali forme di caccia e di uccellagione siano consuetudinarie ovvero presentino, per le popolazioni locali, notevole importanza economica.

In tal caso la relativa ordinanza del Presidente dovrà determinare:

a) il periodo di tempo per cui l'autorizzazione è concessa;

b) i limiti della zona o località;

c) i tipi di selvaggina di cui è permessa la caccia o l'uccellagione;

d) le modalità da osservare per l'esercizio venatorio, in modo da evitare danni alle culture e alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta;

e) eventualmente e per determinate specie di selvaggina il numero di esemplari che potrà essere abbattuto il territorio libero da ciascun cacciatore nelle singole giornate di caccia in relazione al numero dei cacciatori, alla estensione del territorio e alla consistenza numerica della selvaggina.

Per i contravventori alle norme di cui al presente articolo si applicano le pene previste dall'articolo 12.

ART. 16.

(*Calendario venatorio*).

I presidenti delle Amministrazioni provinciali, sentito il Comitato provinciale della caccia, propongono al Ministero dell'agricoltura e foreste, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio delle rispettive province.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste opportunamente coordinate le proposte di detti presidenti, emana, non oltre il mese di giugno, il calendario venatorio da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 17.

(*Mezzi consentiti e proibiti per la caccia e la uccellagione*).

La caccia può essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani e con furetti. Nella zona delle Alpi è vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a più di due colpi con munizione spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia.

L'uccellagione può essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, di cui all'articolo 91, lettere *g*, *h*, della presente legge, destinate normalmente a funzionare di giorno. Sono pure permessi la prodina con un solo paio di reti, e la quagliara, purché senza uso di richiami accecati. Ogni altro tipo di uccellagione è vietato.

Sono del pari vietati:

a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;

b) l'uso di arma da fuoco priva del dispositivo di sicurezza;

c) l'uso di arma da fuoco munita di silenziatore;

d) la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi e sul mare e la caccia con velivoli;

e) la caccia col fucile sui veicoli di qualunque specie;

f) la caccia con falchi o con cani adoperati per l'uccisione della preda.

g) le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoli e simili;

h) il soprerba, lo strascino o strusa;

i) le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;

l) l'uccellagione vagante col vischio;

m) le paniuzze o tese all'acqua (beverini) per passeracei;

n) le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina e quelle inebrianti o esplodenti;

o) i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;

p) le gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappole o trabocchetti;

q) i lacci di qualsiasi specie;

r) la fionda;

s) le armi ad aria compressa;

t) le paniuzze, le panie e i panioni.

Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi i congegni non pericolosi, destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

Nella caccia col furetto è vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento e precedentemente denunziate al Comitato provinciale della caccia.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000. La pena è raddoppiata se l'infrazione è commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

Art. 18.

(*Divieti di caccia e uccellagione*).

Dopo il 31 marzo e sino alla data di apertura la caccia è sempre vietata fino alla distanza di metri duemila dalla riva del mare.

L'uccellazione con reti è sempre vietata sull'arenile e sulla riva del mare fino alla distanza di metri 500 dal limite interno dell'arenile, e nei valichi montani di altitudine superiore ai 1.000 metri.

È altresì vietata l'uccellagione con reti alle quaglie, eccetto che per mezzo della quagliara.

Il contravventore è punito ai sensi dell'articolo 12.

Capo III.

APPOSTAMENTI FISSI

Art. 19.

(*Appostamenti di caccia e di uccellagione*).

Sono appostamenti di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia: quali i capanni, nonché le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili collocate nelle paludi o negli

stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

Sono appostamenti di uccellagione quelli che oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita, per le reti verticali, da alberi da invito apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio della uccellagione almeno per una stagione di caccia e, per le reti orizzontali, da caposaldi solidamente infissi nel terreno.

Per stagione di caccia s'intende il periodo che intercorre tra la data di apertura e quella di chiusura per la caccia alla specie di selvaggina cui il tipo di impianto si riferisce.

Gli appostamenti possono avere anche più di un capanno o di una imbarcazione, purché si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o imbarcazione principale. Le reti devono essere tutte dello stesso tipo, verticali o orizzontali, e non possono estendersi a più di 300 metri dal capanno principale.

Gli appostamenti di caccia o di uccellagione, in terreno libero, debbono essere autorizzati ogni anno dal Comitato provinciale, previo pagamento della tassa stabilita dall'articolo 91, lettera *i*) della presente legge.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

Art. 20.

(*Aiutanti per gli appostamenti*).

Per il funzionamento di appostamenti il titolare può farsi aiutare da uno o più dipendenti o persone di famiglia, preventivamente designati al Comitato provinciale. Durante l'assenza temporanea del titolare le suddette persone possono rimanere nell'appostamento; nel caso devono essere in grado di esibire agli agenti la licenza di concessione.

Il contravventore è punito a seconda dell'infrazione, a norme dell'articolo 7 ovvero dell'articolo 10.

Art. 21.

(*Speciali divieti per gli appostamenti*).

È vietato l'impianto di appostamenti di caccia o di uccellagione senza il consenso del proprietario o del possessore del terreno, del lago o stagno privato qualora si tratti di tine, imbarcazioni o altro natante ancorato per la caccia.

La precedente disposizione si applica agli appostamenti che importino prepara-

zione di sito con modificazione o occupazione non momentanea del terreno o notevole manomissione di piante.

In terreno libero gli appostamenti non possono essere impiantati a distanza minore di metri 400 dal confine di bandite, di zone di ripopolamento e cattura o di riserve.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

Le norme di questo articolo non si applicano agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 22.

(*Zone di rispetto per gli appostamenti*).

La caccia e l'uccellagione sono vietate, salvo il consenso del titolare dell'appostamento, a distanza minore di metri 700 da un appostamento di caccia per i colombacci e le colombelle; di metri 300 dal capanno principale di un appostamento di uccellagione; di metri 200 da un appostamento di caccia.

Gli impianti di caccia o di uccellagione, che esigano per il proprio funzionamento una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale.

La caccia e l'uccellagione sono vietate a meno di metri 400 da ciascun capanno di un osservatorio ornitologico.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

ART. 23.

(*Appostamenti contigui*).

Qualora un appostamento venga impiantato a distanza da altri già esistenti inferiore alla somma delle rispettive zone di rispetto, esso deve limitare la propria zona, durante il tempo in cui l'altro è in effettivo esercizio, al perimetro di quella dell'appostamento preesistente.

Qualora non si possa provare la preesistenza di un appostamento in confronto di un altro, la rispettiva zona di protezione rimane limitata, durante l'effettivo esercizio dell'altro, proporzionalmente a quella a ciascuno spettante.

Se uno di tali appostamenti non venga fatto funzionare per un'intera stagione di caccia, l'altro riacquista intera la zona di rispetto che gli compete.

ART. 24.

(*Segnali perimetrali per gli appostamenti*).

La zona di rispetto degli appostamenti deve essere delimitata da segnali perimetrai nei modi indicati nell'articolo 49, portanti la scritta « Appostamento di caccia » o «Appostamento di uccellagione ».

In mancanza di tali segnali l'appostamento non è considerato validamente costituito.

Ove il terreno contenuto nel raggio di rispetto di un appostamento sia in parte di altri proprietari, occorre il loro consenso; in difetto la zona di protezione è limitata al terreno per cui esista il consenso del proprietario o possessore, salvi i diritti quesiti.

Nel caso di abusiva apposizione dei segnali il contravventore è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000.

ART. 25.

(*Appostamenti per colombacci e colombelle*).

È vietato l'impianto di appostamenti per la caccia e la uccellagione dei colombacci e colombelle a distanza minore di metri 1.500 da altro preesistente, misurata tra i due rispettivi capanni principali.

Entro tale raggio è comunque vietato, salvo al titolare dell'impianto, e col consenso del proprietario o possessore del fondo, l'uso di richiami a vista quali volantini o zimbelli.

La norma del comma primo non si applica agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

CAPO IV.

VARIAZIONI AI TERMINI E AI MODI DI CACCIA

ART. 26.

(*Restrizioni ai termini e modi di caccia ed uccellagione*).

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nell'interesse della protezione di una o più specie di selvaggina può restringere il periodo di caccia o di uccellagione e vietare le medesime, sia un modo generale e assoluto, sia per talune forme di caccia o specie di selvaggina e per determinate località.

Nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può inoltre vietare in modo assoluto la caccia a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

ART. 27.

(*Cattura dei passeri e degli storni*).

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, ha facoltà di autorizzare, sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura, la cattura dei passeri e degli storni nelle zone dove essa appaia indispensabile per esigenze dell'agricoltura, a persone nominativamente indicate, su proposta del Comitato provinciale della caccia, d'intesa coi proprietari dei terreni, anche in periodo di caccia chiusa, esclusi i mesi di aprile e maggio, limitatamente al periodo di tempo in cui possono effettivamente danneggiare le semine o i raccolti. L'autorizzazione si estende alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati dei passeri sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze. La cattura può avere luogo anche in ore e con mezzi vietati.

L'ordinanza del Presidente dell'Amministrazione provinciale determina le modalità con le quali può esercitarsi l'aucupio, nonché il modo di utilizzare i passeri e gli storni catturati; essa viene trasmessa al Comitato provinciale della caccia per la comunicazione agli interessati.

I mezzi di cattura di cui al presente articolo rimangono in custodia del Comitato provinciale della caccia, che ne consente l'uso temporaneo, sotto il proprio controllo.

Per le relative tese deve essere pagata la tassa fissata dall'articolo 91 lettera *h*).

ART. 28.

(*Caccia agli animali nocivi*).

L'uccisione e la cattura degli animali nocivi al pari della presa e della distruzione di uova, di nidi e di piccoli nati dagli stessi sono permesse dove la caccia sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina e possono essere compiute nelle ore notturne anche col fucile previa autorizzazione scritta dal Comitato provinciale, che ne stabilisce le necessarie cautele. L'uccisione e la cattura, nonché la presa e la distruzione di cui sopra sono, altresì, permesse ai rispettivi concessionari e ai dipendenti agenti nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura in ogni tempo e con qualsiasi mezzo, compresi i lacci e le trappole, con esclusione delle tagliole e dell'arma da fuoco impostata con scatto procurato dalla preda.

In tempo di divieto, la caccia col fucile a tali animali è esercitata dagli agenti di vigilanza di cui all'articolo 71 della presente legge.

Il Presidente della Amministrazione provinciale, sentito il Comitato della caccia, ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, la caccia agli animali nocivi, in periodo di divieto di caccia, a persone nominativamente designate dal predetto Comitato.

L'uccisione e la cattura degli animali nocivi può essere fatta con lacci, trappole e bocconi avvelenati anche nei luoghi facilmente sorvegliabili.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

Non è punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per difesa della propria o della altrui persona, ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia.

Il Presidente della Amministrazione provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, può limitare od anche sospendere in una o più località, ed in periodi di tempo determinati, la caccia o la cattura di una o più specie di animali nocivi, nonché la presa dei piccoli o la distruzione dei nidi.

ART. 29.

(*Norme per l'uso dei mezzi di cattura di animali nocivi*).

L'uso dei lacci e trappole e bocconi avvelenati di cui all'articolo precedente è subordinato all'osservanza delle seguenti norme:

a) i lacci, le trappole debbono essere usati in modo da non presentare pericolo per la selvaggina non dannosa o per gli animali domestici;

b) da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto i lacci e le trappole debbono essere disarmati;

c) i bocconi avvelenati debbono essere collocati un ora dopo il tramonto ed asportati un'ora prima del sorgere del sole;

d) i punti dove sono collocati lacci, trappole e bocconi avvelenati devono essere contrassegnati in modo visibile al fine di renderne agevole l'identificazione;

e) deve essere tenuta nota esatta del punto ove siano collocati i lacci, le trappole ed i bocconi avvelenati, nonché del relativo numero.

Le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) non si applicano quando si tratti di zone recinte ove non sia possibile l'accesso di estranei.

Nei luoghi facilmente sorvegliabili, di cui al quarto comma dell'articolo precedente, il collocamento dei lacci, trappole e bocconi avvelenati è consentito solo al Comitato pro-

vinciale della caccia ed a persone da esso nominativamente autorizzate.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

ART. 30.

(*Cattura di selvaggina per scopi scientifici, ripopolamento e addestramento cani*).

Il Presidente della Amministrazione provinciale può accordare a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia permessi di catturare ed uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina e di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio.

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale può parimenti autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione, in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite e con mezzi vietati, a condizioni da stabilirsi volta per volta e con esenzione da ogni tassa di licenza.

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, su richiesta del Comitato provinciale della caccia, può autorizzare, sotto determinate condizioni, la cattura di selvaggina, a scopo di ripopolamento, dovunque ed in qualsiasi tempo, e può autorizzare la cattura di quaglie per l'addestramento dei cani e per le prove su terreno.

CAPO V.

LIMITAZIONI
ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA

ART. 31.

(*Divieto di caccia e di uccellagione in luoghi pubblici*).

È sempre vietato l'esercizio venatorio nei giardini, ville e parchi destinati ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi.

È parimenti vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, e dove esistano monumenti nazionali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle nel modo indicato dall'articolo 49, portanti la scritta

« Zona militare – divieto di caccia » o « Monumento nazionale – divieto di caccia ». Tali tabelle sono esenti da tassa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000.

ART. 32.

(*Divieto di caccia e di uccellagione nelle appartenenze delle abitazioni e nei luoghi privati chiusi*).

La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi completamente chiusi da muro, rete metallica od altra effettiva chiusura di altezza non minore di metri 1,80. o da corsi o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, debbono essere effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale così catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

I fondi di cui sopra possono essere costituiti in riserva di caccia chiusa indipendentemente dalla loro estensione.

Nei terreni costituenti appartenenze delle abitazioni come parchi circostanti, giardini, cortili, aiuole, porticati, la caccia e l'uccellagione sono vietate, salvo al proprietario o a chi dal proprietario ha ricevuto il consenso.

Il contravventore al primo e penultimo comma del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000.

ART. 33.

(*Divieto di caccia e di uccellagione vagante nei terreni in attualità di coltivazione*).

Sono vietate a chiunque la caccia e l'uccellagione vaganti in terreni in attualità di coltivazione, quando esse possano arrecare danno effettivo alle colture.

Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura; i frutteti, gli agrumeti, gli uliveti e i vigneti specializzati dalla gemogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschiti ed altri casi analoghi.

Il contravventore, qualora sia il proprietario o il conduttore del fondo, è punito con

l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000: in ogni altro caso è punito con la multa da lire 20.000 a lire 80.000.

ART. 34.

(*Divieto di caccia e di uccellagione nei luoghi dove si esercita l'industria della pesca*).

La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei terreni vallivi, paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'articolo 49. Tali tabelle debbono portare la scritta « Valle da pesca – Divieto di caccia ».

Le località, tuttavia, di cui al precedente comma possono essere costituite in riserve di caccia indipendentemente dalla loro estensione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000.

ART. 35.

(*Divieto di sparo in determinate località*).

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del Codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza, l'esercizio della caccia con uso di armi da sparo è vietata nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e nelle zone distanti meno di cinquanta metri da vie di comunicazioni ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

È del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi.

Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare che lo sparo delle armi possa recare nocumento.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano a quanti sono autorizzati alla caccia degli animali nocivi ai sensi dell'articolo 28 della presente legge.

I contravventori sono puniti, quando il fatto noncostituisca più grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 200.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni.

ART. 36.

(*Divieti speciali di caccia e uso di selvaggina*).

L'esercizio di caccia e di uccellagione è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) divieto di usare richiami accecati:

b) divieto di usare come richiami la starna, la pernice rossa, la pernice sarda, la coturnice;

c) divieto di cacciare a rastrello in terreno libero in più di quattro persone;

d) divieto di usare pernici, starne, quaglie e allodole per i tiri a volo.

L'uso di quaglie importate dall'estero o catturate ai sensi dell'articolo 30 è limitato esclusivamente all'addestramento e all'allevamento dei cani ed alle prove sul terreno. Tali addestramenti e prove debbono essere autorizzate dal Comitato provinciale, dietro domanda in cui sia specificamente indicata la località prescelta e la provenienza della selvaggina usata. Per le prove sul terreno in tempo di divieto il Comitato può altresì permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalità da seguire. Delle quaglie uccise nelle prove sul terreno è vietata la vendita.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000, e da lire 20.000 a lire 80.000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.

Capo VI.

DIVIETI GENERALI DI CACCIA

Art. 37.

(*Presa e detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati*).

Sono vietate sia la presa sia la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che nelle bandite, nelle riserve, e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento e salve le eccezioni di cui agli articoli 27 e 28.

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, in casi di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località, può consentire, su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto posto al primo comma.

Per la protezione delle linee di conduttura dell'energia elettrica è permessa al personale addetto la distruzione di nidi costruiti sui pali e piloni delle linee stesse, da compiersi anche con uso di fucile, purché il detto personale sia munito della prescritta licenza e venga preventivamente designato al Comitato provinciale della caccia.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 e da lire 20.000 a lire 80.000 quando si tratti di selvaggina stanziale protetta.

Non è punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché ne dia avviso entro 24 ore al Comitato provinciale della caccia, o alla Sezione della Federazione italiana della caccia più vicina, o ad altra Sezione di Associazione di cacciatori legalmente costituita, che adotteranno le disposizioni del caso.

ART. 38.

(*Divieto di cattura di selvaggina stanziale*).

È vietata la cattura di selvaggina stanziale protetta a mezzo di reti, eccetto nelle bandite, nelle riserve, e nelle zone di ripopolamento e cattura, a scopo di ripopolamento o di miglioramento tecnico.

Il Presidente della Amministrazione provinciale può altresì consentire, in caso di particolari necessità tecniche di ripopolamento in altre località, su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

ART. 39.

(*Giorno venatorio e divieto di caccia notturna*).

È vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo le deroghe previste dalla presente legge.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole ed il ritiro può avvenire sino a due ore dopo il tramonto.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 e da lire 20.000 a lire 80.000 quando si tratti di selvaggina stanziale protetta (articoli 3 e 81). La pena è raddoppiata quando la caccia notturna sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In questo ultimo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellagione per un periodo da tre a cinque anni.

ART. 40.

(*Divieto di caccia su terreno coperto di neve*).

È fatto divieto di cacciare e di catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno in tutto o nella maggior parte sia coperto di neve.

È fatta eccezione per il camoscio e i tetraonidi nella zona delle alpi, per i palmipedi e i trampolieri nelle paludi, stagni, risaie, prati marcitori, laghi, corsi dei fiumi e per

la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria da capanni preventivamente autorizzati dal Comitato provinciale.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 e da lire 20.000 a lire 80.000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta (articoli 3 e 81).

ART. 41.

(*Selvaggina per la quale vi è divieto generale di caccia o di uccellagione*).

È sempre proibito uccidere o catturare:

a) lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo e il muflone;

b) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;

c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;

d) l'orso;

e) la marmotta durante il letargo e il riccio;

f) la foca;

g) i pipistrelli di qualsiasi specie;

h) gli svassi, il tuffetto, le cicogne, il mignattaio, la spatola, il fenicottero, i cigni, la volpoca, l'anatra marmorizzata, il gobbo rugginoso, i vulturidi (avvoltoi, grifone e capovaccaio), le aquile, i polli sultani, la damigella di Numidia, la gru, la otarda, la gallina prataiola, l'oubara, la beccaccia di mare, l'avocetta, il cavaliere d'Italia, i chiurli, la ghiandaia marina, l'upupa, i succiacapre, i picchi, i torcicolli;

i) i rapaci notturni compreso il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbagianni destinati a servire da zimbello;

l) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;

m) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie; il pollo sultano, la gallina prataiola;

n) le ballerine, le cutrettole, i pigliamosche, le balie, i turdidi di qualsiasi specie (passera solitaria, codirossone, culbianchi, monachelle, saltimpalo, stiaccino, codazzurro, codirossi, pettazzurri, rosignuoli, calliope, pettirosso) *ad eccezione del* tordo, tordo sassello, tordela, cesena e merlo; i plunellidi (sordone, passera scopaiola); i silvidi di qualsiasi specie (silvie, bigiarella, sterpazzola e sterpazzolina, beccafico, capinera, bigie, magnanina, rosignuoli d'Africa e di fiume, canapini, forapaglie, cannareccioni,

cannaioli, pigliaroli, luì, beccamoschino); lo scricciolo, il merlo acquaiolo, i paridi di qualsiasi specie (cincie, cudibugnoli, pendolino e basettino); il regolo, il fiorrancino, i rampichini, i picchi muraioli ed il picchio muratore e in genere tutti gli uccelli di becco fine o gentile, e tutti quelli di mole inferiore all'allodola;

o) i colombi torraioli (Columba livia) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato ed i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai proprietari dei colombi e a coloro che dai proprietari abbiano ottenuto il permesso. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo è consentita esclusivamente ai Comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate. Su richiesta delle Amministrazioni comunali e per motivi di igiene o altra opportunità è pure consentita la cattura di colombi non di privata proprietà a persone nominativamente designate dai Comitati provinciali della caccia;

p) la selvaggina introdotta dai Comitati provinciali della caccia durante il periodo dell'acclimatazione e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolta di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare, su parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, la uccisione e la cattura di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate alle condizioni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.

Il Ministro può altresì, su proposta del Comitato provinciale della caccia e sentito il parere del Laboratorio di zoologia di cui sopra, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, permettere nella zona delle Alpi a concessionari di riserve, e in terreno libero a cacciatori nominativamente designati, la caccia ai maschi del capriolo a partire dal 1° giugno e dell'urogallo e del gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio anche nelle ore notturne.

La caccia della selvaggina speciale nei parchi nazionali rimane regolata dagli speciali regolamenti di cui all'articolo 60.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000 e da lire 30.000 a lire 200.000 qualora si tratti di selvaggina stanziale protetta (articoli 3 e 81).

ART. 42.

(*Divieto di esposizione, vendita e commercio di talune specie di selvaggina*).

È vietata la esposizione, la vendita e il commercio nei pubblici esercizi degli uccelli morti di mole inferiore a quella del tordo, della quaglia e dello storno, fatta eccezione per il passero e per l'allodola.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

CAPO VII.

DIVIETI PER LE ARMI E PER LA SELVAGGINA

ART. 43.

(*Porto d'armi in località e tempi vietati*).

Nelle zone indicate nel primo capoverso dell'articolo 35 è vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento.

E' in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere.

Per i contravventori si applicano le pene previste dall'articolo 35.

Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato e chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 55 e seguenti. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui all'articolo 71.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

ART. 44.

(*Detenzione di selvaggina speciale*).

Salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, è fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia.

Chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, venga in possesso di selvaggina delle specie indicate nel comma precedente che non sia destinata a scopo di ripopolamento. deve darne avviso entro 48 ore al

Comitato provinciale della caccia che provvede nel modo più conveniente alla destinazione della selvaggina stessa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000. Gli animali vengono sequestrati e consegnati al Comitato provinciale della caccia, il quale li destinerà, per quanto possibile, al ripopolamento.

Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, deve darne notizia al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia o al Comitato provinciale o alle stazioni dei Carabinieri. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o Istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e a simili istituzioni.

ART. 45.

(*Detenzione e commercio di selvaggina*).

Sono sempre vietati la detenzione ed il commercio della selvaggina che per l'articolo 41 della presente legge gode speciale protezione. Sono parimenti vietati in ogni tempo, la detenzione e il commercio di selvaggina presa con mezzi proibiti.

È vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare selvaggina stanziale protetta morta, a meno che essa non sia munita di un contrassegno approvato dal Comitato provinciale della caccia od applicato dal concessionario per la selvaggina proveniente da bandita o da riserva, ovvero dagli organi del Comitato medesimo per la selvaggina presa in terreno libero, secondo le norme da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dopo l'ottavo giorno dalla chiusura della caccia è vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare la selvaggina viva o morta alla quale si riferisce la chiusura stessa. Tuttavia i Comitati provinciali della caccia, constatata la legittimità della cattura, possono prorogare di dieci giorni detto termine nei riguardi di coloro che ne facciano richiesta per esaurire le proprie scorte.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla selvaggina immessa nei frigoriferi per essere venduta in tempo di caccia chiusa, a condizione che entro l'ottavo giorno dalla chiusura essa sia munita di contrassegno nei modi indicati nel comma secondo del presente articolo ed a condizione che il proprietario del frigorifero tenga

regolare registro del movimento della selvaggina, secondo le norme da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La selvaggina presa in località in cui ne è libera la caccia non può essere trasportata, a scopo di commercio, nelle località in cui la caccia a quelle determinate specie sia vietata.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 e da lire 10.000 a lire 40.000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta (articolo 3).

E' sempre proibito l'accecamento di uccelli per qualsiasi scopo. L'onere della prova di non aver effettuato l'accecamento incombe al detentore.

Salvo le disposizioni di leggi speciali il contravventore è punito con la multa da lire 10.000 a lire 40.000.

ART. 46.

(*Importazione di selvaggina*).

L'introduzione dall'estero della selvaggina viva delle specie indicate nell'articolo 44, salvo il divieto dell'autorità competente, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento, previo parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

È sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione del Ministero per l'agricoltura e per le foreste, sentito il predetto Laboratorio di zoologia.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

TITOLO III.

BANDITE - ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA E RISERVE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 47.

(*Nozioni di bandite, zone di ripopolamento e cattura e di riserve e permessi di caccia nelle riserve*).

Le bandite, le zone di ripopolamento e cattura e le riserve di caccia hanno lo scopo di curare il ripopolamento della selvaggina o di favorirne la sosta.

Per bandita e per zona di ripopolamento e cattura si intendono le zone nelle quali la

caccia e l'uccellagione con qualsiasi mezzo sono vietate a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.

Per riserva si intende la zona nella quale la caccia e l'uccellagione sono consentite, entro il periodo venatorio, esclusivamente al concessionario ed ai suoi familiari, nonché a chi sia da loro accompagnato ovvero abbia dal concessionario stesso ottenuto permesso scritto.

È considerato esercizio di caccia o di uccellagione in bandita o in riserva anche quello che si eserciti lungo vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi e golene, anche se di pubblico uso, che attraversino bandite o riserve.

Salvo le eccezioni previste dalla presente legge, chiunque pratica l'esercizio di caccia o di uccellagione nelle bandite, nelle zone di ripopolamento e cattura o nelle riserve senza il consenso del concessionario è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. La pena è raddoppiata se l'esercizio di caccia è effettuato fuori periodo venatorio o nei confronti di selvaggina stanziale protetta.

Quando i confini della bandita o della riserva siano a contatto con corsi o specchi di acqua, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale della bandita o della riserva medesima. Il contravventore, quando il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000.

Non può essere raccolta, entro i limiti della bandita o della riserva, senza il consenso del concessionario selvaggina colpita fuori. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000.

I permessi scritti rilasciati dal concessionario a terzi, per caccia e uccellagione nelle riserve, sono annuali o giornalieri e vanno soggetti alla tassa di cui all'articolo 91 lettera *l*) e *m*).

Tutti i permessi per essere validi agli effetti della legge devono essere staccati da un registro a madre e figlia con fogli numerati e firmati dal concessionario della riserva.

Il concessionario non apporrà la propria firma sui permessi se non quando sia stata ad essi applicata la marca di concessione governativa corrispondente alla tassa dovuta in relazione alla durata.

Il registro medesimo non può riguardare più di una riserva, e deve essere vidimato in ciascun foglio dall'autorità di pubblica sicurezza. Nell'ultimo foglio esso reca anche

l'attestato del numero dei fogli che lo costituiscono, nonché la firma del concessionario.

Il Presidente della amministrazione provinciale può permettere, in qualsiasi tempo e sotto determinate condizioni, nelle bandite, nelle riserve, nelle zone di ripopolamento e cattura, la cattura o l'uccisione di qualsiasi specie di selvaggina a scopo di ripopolamento, per esigenze tecniche della bandita o della riserva, o per la protezione delle colture. Può altresì autorizzarne la vendita.

ART. 48.

(*Costituzione e concessione di bandita e di riserva*).

La concessione di bandita o di riserva è disposta con ordinanza del Presidente dell'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato provinciale per la caccia.

Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o più province, i presidenti delle Amministrazioni provinciali interessate emanano il provvedimento relativo per la parte di riserva o bandita compresa nel territorio di loro competenza.

La concessione può essere data solo per superfici continue di terreno e a condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non arrechi pregiudizio alla produzione agraria. Per superfici continue s'intendono quelle che non presentano complessivamente interruzioni superiori ai due decimi del territorio oggetto della concessione.

Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere nella bandita o nella riserva, anche ai confini di esse, terreni per i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente.

In tal caso il decreto relativo è emanato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, e stabilisce anche la misura dell'indennità da corrispondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonché le modalità del relativo pagamento. I terreni da comprendere coattivamente non possono superare, per le riserve e per le bandite, il decimo.

Nell'ordinanza di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario, la durata della concessione, la superficie della zona vincolata, nonché gli estremi necessari per la identificazione di essa, nonchè gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina e al numero degli agenti di vigilanza.

ART. 49.
(*Tabelle perimetrali*).

Il territorio costituito in bandita o in riserva deve essere circondato da tabelle portanti rispettivamente la scritta « bandita di caccia » o « riserva di caccia ».

Le tabelle devono essere collocate lungo tutto il perimetro della bandita o della riserva su pali o alberi ad un'altezza da tre a quattro metri e ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Le tabelle fissate ad alberi devono essere collocate in modo che i rami non impediscano di leggerne la scritta ad almeno trenta metri di distanza.

Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo d'acqua.

Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nella bandita o nella riserva si trovino terreni che non siano compresi nella concessione o le medesime siano attraversate da strade di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.

Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere del tipo stabilito dal Comitato provinciale della caccia. Quelle attualmente in uso, che non rispondano al tipo anzidetto, possono essere usate fino a consumazione, ma comunque, non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della presente legge.

Le tabelle perimetrali debbono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Chi apponga le tabelle di bandita o di riserva senza aver ottenuta la relativa concessione, è punito con l'ammenda dal quintuplo al decuplo della tassa ettariale che sarebbe dovuta, ed in ogni caso, con un minimo non inferiore a lire 40.000.

Chi collochi le tabelle su un'estensione maggiore di quella per la quale ha ottenuto la concessione è punito con l'ammenda dal doppio al quintuplo della maggiore tassa che sarebbe dovuta, ed in ogni caso in misura non inferiore a lire 20.000.

Chi collochi le tabelle in modo non conforme alle prescrizioni del presente articolo

o non le mantenga in buono stato di leggibilità è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000.

ART. 50.

(*Documenti per la concessione o la rinnovazione di bandite o di riserve*).

La domanda di concessione o di rinnovazione di bandita o di riserva deve essere diretta al Presidente dell'Amministrazione provinciale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) lucido in triplice esemplare indicante la superficie, l'andamento planimetrico e i numeri catastali dei terreni da costituire in bandita o in riserva. Il lucido deve essere accompagnato da un elenco nel quale, a fianco di ciascun numero catastale, siano indicati la natura e l'estensione dei terreni, nonché il proprietario o il possessore corrispondente;

b) atto od atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso dei terreni da vincolarsi; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;

c) progetto di impianto e di funzionamento tecnico ed economico della bandita o della riserva con l'indicazione della specie di selvaggina di cui si intende curare il ripopolamento o favorire la sosta.

La domanda di rinnovazione non occorre venga corredata dalla documentazione di cui sopra, quando il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto della bandita o della riserva.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle bandite demaniali nè ai parchi nazionali.

ART. 51.

(*Obblighi di vigilanza del concessionario di bandita o di riserva*).

Il concessionario di bandita o di riserva deve curare la continua ed efficace sorveglianza del territorio concesso, assumendo in servizio il numero di guardie giurate determinato dalla ordinanza di concessione.

ART. 52.

(*Revoca della bandita o della riserva*).

La concessione di bandita o di riserva è sempre revocabile quando dal concessionario non siano osservate le disposizioni di legge e quelle dell'ordinanza di concessione.

Più particolarmente la revoca viene disposta quando, a giudizio del Presidente dell'Amministrazione provinciale, risulti:

a) che il concessionario, o persona da lui autorizzata eserciti la caccia o l'uccellagione nella bandita o, in tempo di divieto, nella riserva;

b) che il concessionario, o chi per lui, acquisti, abitualmente o notoriamente uova di selvaggina o piccoli nati di provenienza illegittima;

c) che il concessionario non abbia ottemperato all'obbligo della vigilanza contro le violazioni delle norme stabilite dalla presente legge;

d) che manchino o non siano mantenute, come è prescritto dall'articolo 49, le tabelle perimetrali;

e) che il concessionario non mantenga la bandita o la riserva nella dovuta efficienza per quanto riguarda il numero dei produttori;

f) che il concessionario si renda responsabile di trascuranza grave nella manutenzione della bandita o della riserva;

g) che il territorio si dimostri inadatto alla propagazione o alla sosta della selvaggina, o comunque la bandita o la riserva non risponda alle finalità d'interesse faunistico per le quali la concessione fu accordata;

h) che per difetto di organizzazione del consorzio sia irregolare il funzionamento della riserva.

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale provvede con propria ordinanza, sentito il Comitato provinciale per la caccia.

Contro tale ordinanza è ammesso ricorso al Ministero per l'agricoltura e per le foreste che decide con proprio decreto.

In luogo della revoca della concessione, il Presidente dell'Amministrazione provinciale, avuto riguardo alle circostanze di fatto e sentito il Comitato provinciale per la caccia, può comminare al concessionario il pagamento, a favore dell'erario dello Stato, di una somma da lire 40.000 a lire 200.000. Qualora il pagamento della somma non sia più effettuato nel termine all'uopo stabilito, è disposta la revoca.

In caso di revoca, il competente Comitato provinciale della caccia ha diritto di prelevare dalla bandita o dalla riserva, a scopo di ripopolamento di altre località, la selvaggina catturabile, previo il pagamento al concessionario del valore relativo. Questa disposizione si applica anche nel caso di rinuncia volontaria alla concessione.

Per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il Presidente della

Amministrazione provinciale provvederà a periodiche ispezioni, avvalendosi anche di personale indicato dal Comitato provinciale della caccia.

CAPO II.

BANDITE E ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

ART. 53.

(*Bandite demaniali*).

Le proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono costituite di diritto in bandite di rifugio e di ripopolamento, fatta eccezione per quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento o al rifugio della selvaggina o agli allevamenti della stessa, da stabilirsi dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste su proposta dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

La gestione tecnica e amministrativa di queste bandite è affidata alla Azienda stessa, che vi provvede a mezzo del Corpo forestale dello Stato.

I diritti di caccia esistenti su terreni di altrui proprietà a favore delle foreste demaniali di Tarvisio, in provincia di Udine, rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

ART. 54.

(*Bandite private*).

I proprietari ed i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita di rifugio e di ripopolamento purché la estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 e non superiore a ettari 2.000. Tale limite massimo non si applica nella zona delle Alpi, e può essere portato ad ettari 4.000 per quelle bandite nelle quali si eserciti l'allevamento della selvaggina stanziale protetta.

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, può derogare da tali limiti, quando ciò sia richiesto dalla speciale configurazione o delimitazione del terreno.

La concessione di bandita non può essere fatta per un periodo superiore a 15 anni e può essere rinnovata entro l'anno di scadenza. In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia prima che siano passati cinque anni dalla data di concessione.

È ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione, qualora essi siano completamente cintati da muri, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da fossi di scolo delle acque della profondità minima di metri 1,50 e della larghezza di almeno tre metri, e, ove si tratti di fossi con acqua perenne, della profondità di almeno metri 0,90 e della larghezza di metri 1,50.

ART. 55.

(*Zone di ripopolamento e cattura*).

Ogni provincia deve costituire nel proprio ambito almeno una zona di ripopolamento.

Oltre a quella prevista dal comma precedente, il Presidente dell'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire altre zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelle della provincia,

Tali zone devono essere costituite su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina.

Per la costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è sufficiente il consenso dei proprietari dei fondi costituenti i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione, nelle forme e termini di legge, dell'avvenuta costituzione della zona.

Il consenso dato all'atto della costituzione della zona, ove non sia stata prodotta disdetta sei mesi prima della scadenza, si intende rinnovato per il uguale periodo.

Gli Enti pubblici che ne siano richiesti, sono tenuti, salvo approvazione degli organi di tutela e di vigilanza, a consentire la costituzione di tali zone sui terreni di loro proprietà.

ART. 56.

(*Costituzione coattiva di zone di ripopolamento e cattura*).

Nel caso non sia possibile costituire le zone, di cui all'articolo precedente, su terreni di enti pubblici, né ottenere il consenso

dei proprietari dei terreni da includere nelle zone stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quello per la grazia e giustizia, può, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione di tali zone, salvo le indennità di cui all'articolo 48.

ART. 57.

(*Estensione delle zone di ripopolamento e cattura*).

Le zone di ripopolamento e cattura di cui agli articoli 55 e 56 non devono avere un'estensione inferiore agli ettari 500 né superiore agli ettari 3.000 ed hanno la durata di anni sei, salvo rinnovo alla scadenza. Il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi.

La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata alle Amministrazioni provinciali, che la esercitano avvalendosi dell'opera dei Comitati provinciali della caccia.

Qualora la gestione delle zone di ripopolamento e cattura pregiudichi la produzione agraria l'Amministrazione provinciale, a domanda dei singoli aventi diritto, indennizza i proprietari danneggiati, sentito il parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove l'Amministrazione provinciale non provveda, nel termine di tre mesi dalla domanda, alla determinazione della indennità e ove questa sia ritenuta inadeguata dall'interessato, il medesimo può adire l'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura.

ART. 58.

(*Trasformazione in riserva delle zone di ripopolamento e cattura*).

Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, a vantaggio dei cacciatori residenti nel comune o nei comuni nei cui territori siano situati i terreni inclusi nella zona, senza che occorra mutare le tabelle perimetrali eventualmente esistenti. Ove tali ta-

belle non esistano esse vanno collocate con la scritta di cui all'articolo 49, primo comma.

Dette zone sono esenti da ogni tassa sulle tabelle perimetrali, nonché dalla tassa ettariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato.

Prima della scadenza del divieto e dell'apertura della zona, l'Amministrazione provinciale può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura.

CAPO III.
RISERVE

ART. 59.
(*Riserve presidenziali*).

Le tenute comprese nella dotazione del Presidente della Repubblica sono costituite di diritto in riserve presidenziali di caccia, esenti da qualsiasi tassa e da qualsiasi formalità prescritta dalla presente legge, applicandosi ad esse le disposizioni stabilite per la protezione delle riserve e della selvaggina nei confronti dei terzi.

ART. 60.
(*Parchi nazionali*).

I Parchi nazionali sono parimenti costituiti di diritto in riserva di caccia e godono degli stessi privilegi stabiliti dal precedente articolo per le riserve presidenziali, fatta eccezione per l'obbligo delle tabelle.

I Parchi nazionali sono gestiti dalla Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i loro particolari regolamenti.

Restano altresì ferme, con pari esenzione da qualunque tassa, le riserve di caccia sul Lago Trasimeno, di cui all'articolo 1° della legge 23 dicembre 1917, n. 2043.

ART. 61.
(*Riserve di confine*).

Sulle Alpi, per una profondità non superiore a 30 chilometri dal confine, la caccia non può essere esercitata da alcuno senza uno speciale permesso da concedersi dal Prefetto della provincia. Tale permesso è valevole fino a che non sia revocato. La concessione di riserva in dette zone è subordinata al nulla osta prefettizio. La delimitazione della zona di confine è stabilita con decreti dei Prefetti rispettivi, sentiti i Comitati provinciali competenti.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

ART. 62.

(*Riserve aperte e chiuse: estensione e durata*).

I proprietari o i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore ad ettari 300 né superiore a 3.000. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il presidente dell'Amministrazione provinciale, può eccezionalmente elevare l'estensione della riserva fino ad un massimo di 6.000 ettari, quando ciò sia richiesto o dalla speciale configurazione e delimitazione del terreno o dalla esistenza nella riserva di selvaggina di pregio che esiga una maggiore superficie.

Il Ministro stesso può altresì derogare da ogni limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi e per quelle di cui all'articolo 34.

Ferme restando le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 67 è ammessa la costituzione in riserva di terreni di qualsiasi estensione, qualora siano completamente cintati nei modi di cui all'articolo 54. Essi sono considerati riserve di caccia chiuse.

La concessione di riserva non può essere accordata per un periodo superiore a 15 anni ed è rinnovabile quando sia stata prodotta domanda entro la data di scadenza.

Qualora il provvedimento di rinnovo non intervenga prima della data di scadenza della concessione, la concessione stessa non decade ma, fino alla emanazione di detto provvedimento, la caccia e la uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva.

ART. 63.

(*Riserve consorziali*).

Più proprietari di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva, anche se i fondi rispettivi considerati separatamente non raggiungano la estensione di 300 ettari.

In tal caso alla domanda di concessione devono essere uniti, in aggiunta a quelli di cui all'articolo 50, i seguenti documenti:

a) atto o atti da cui risulti il consenso dei proprietari dei terreni che entrano a far parte del consorzio con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi, fra le quali la estensione ed il numero catastale. Tali atti debbono essere vistati dal Sindaco o dal Segretario comunale, i quali debbono dichiarare l'autenticità delle firme o, quando si tratti di analfabeti, l'esistenza del con-

senso. Tale consenso ha effetto e vincola il proprietario ed i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione;

b) regolamento di esercizio della riserva.

In tale regolamento, oltre alle modalità dell'esercizio della riserva ed ai diritti dei consorziati, deve essere contenuta la nomina di un direttore, con l'indicazione dei poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.

Nell'ordinanza di concessione il direttore della riserva è designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al Presidente dell'Amministrazione provinciale per la ratifica e per l'annotazione in margine alla ordinanza di concessione.

ART. 64.

(*Affitto e tasse per le riserve*).

La concessione di riserva di caccia, sia aperta che chiusa, è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 125 per ettaro. Le riserve di caccia chiuse aventi una superfice inferiore a 150 ettari, sono soggette alla tassa annuale di concessione di lire 20 mila.

Nella zona faunistica delle Alpi la tassa per le riserve è di lire 25 per ettaro e, per la parte eccedente i 1.000 ettari, di lire 15 per ettaro.

In caso di affitto di una riserva, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto a pagare metà della tassa stabilita nel primo e nel secondo comma del presente articolo. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi del concessionario.

Il contratto di affitto di una riserva non è valido, agli effetti della legge sulla caccia, ove non sia stato comunicato al presidente dell'Amministrazione provinciale e da questo ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.

Per le riserve che interessano i territori di due o più province la comunicazione è fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede alla ratifica, sentiti i Presidenti delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione.

Il sesto del ricavato complessivo delle tasse sopra specificate, viene destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina.

Il premio non può superare il quintuplo della tassa gravante sulla riserva. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la competente Sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e foreste, dispone la concessione di premi ai concessionari di riserva.

ART. 65.

(*Obblighi del concessionario di bandito di riserva*).

In relazione alle finalità di cui all'articolo 47 il concessionario di bandita o di riserva ha l'obbligo di curare il ripopolamento o di favorire la sosta della selvaggina, adoperandosi, a seconda dei casi, per migliorare le condizioni atte all'incremento faunistico e per eliminare le cause che ostacolino l'incremento medesimo.

Il concessionario di riserva, la quale abbia per scopo principale la caccia alla selvaggina migratoria, deve, mediante opportuni apprestamenti tecnici, curare che la località sia preparata in modo da favorire la sosta degli animali di passo; esso deve, altresì, regolare l'esercizio della caccia in modo da non disturbare eccessivamente la selvaggina stessa.

ART. 66.

(*Facoltà del concessionario nelle riserve*).

Nell'interno delle riserve i rispettivi concessionari e i dipendenti agenti hanno sempre facoltà:

a) di portare armi da caccia, anche con munizioni spezzate, per la distruzione di animali nocivi;

b) di usare come richiamo la starna femmina, in primavera, per la cattura di maschi in soprannumero;

c) di catturare a scopo di ripopolamento, con ogni forma di reti o di ceste a scatto, qualsiasi specie di selvaggina anche se compresa nel divieto di cui all'articolo 41 della presente legge;

d) di raccogliere uova di selvaggina a scopo di ripopolamento e di curare l'allevamento dei piccoli nati;

e) di servirsi di cani da tana per la distruzione dei nocivi e di usare cani da ferma per scoprire i nidi nei prati che vanno in taglio;

f) di provvedere alla lotta contro gli animali nocivi nei modi previsti dall'articolo 28.

Nelle riserve è concesso di far ricaricare i fucili, durante le battute o in valle, da persone pratiche anche se non munite di licenza, e di far portare i fucili di ricambio.

ART. 67.

(*Zone preferite per la costituzione di riserva*).

La costituzione di riserva di caccia è consentita di preferenza dove il terreno si presenti particolarmente adatto al rifugio, alla sosta ed al ripopolamento della selvaggina.

Non è ammessa la costituzione di riserva ai confini di una zona di ripopolamento e cattura o di un'altra riserva. La distanza non deve essere inferiore ai metri 500.

Intorno alle città capoluogo di provincia, per una fascia profonda almeno 15 chilometri, le nuove concessioni di riserva di caccia e gli ampliamenti di quelle esistenti debbono essere accordate con criteri restrittivi e tenuto conto delle garanzie offerte per l'intensivo allevamento di selvaggina.

Le norme di cui al secondo e al terzo comma del presente articolo non si applicano alle riserve attualmente esistenti, neppure in sede di rinnovazione della concessione.

ART. 68.

(*Quinto provinciale riservabile*).

L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve non deve superare il quinto del territorio effettivamente utile alla caccia in ciascuna provincia.

In detto quinto non vengono calcolate le Riserve Presidenziali, i Parchi Nazionali, le bandite demaniali e le zone di ripopolamento e cattura.

Le amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere i loro beni, perché siano costituiti in bandita o in riserva, per una estensione maggiore della metà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla zona delle Alpi, nonché alle riserve concesse in vista di esigenze relative all'industria della pesca.

ART. 69.

(*Facoltà del Presidente dell'Amministrazione provinciale per le concessioni di bandite o di riserve*).

Nelle province nelle quali le concessioni di bandita o di riserva siano prossime a raggiungere il limite di superficie di cui all'articolo precedente, nel caso di più domande concorrenti, viene data la preferenza a quelle relative a zone che presentino condizioni d'ambiente più favorevoli alla migliore utilizzazione faunistica e venatoria.

Nelle località di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria, è in facoltà del Presidente dell'Amministrazione provinciale di sospendere limitare, condizionare, le nuove concessioni di riserva.

ART. 70.

(*Caccia controllata e riserve comunali nella zona delle Alpi – Estensione della caccia controllata ad altri territori*).

Salvo le eccezioni che seguono, la zona faunistica delle Alpi, nonché i territori ad essa assimilati, sono costituiti in regione di caccia controllata. Per caccia controllata s'intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina, disposte nell'interesse della tutela della tipica fauna alpina.

L'organizzazione della caccia controllata è affidata ai Comitati provinciali della caccia, d'intesa con gli organi provinciali della Federazione italiana della caccia, territorialmente competenti, e con altre libere associazioni di cacciatori eventualmente esistenti in loco e riconosciute.

Nella zona faunistica delle Alpi il territorio costituito o costituendo in riserve private di caccia non può superare complessivamente in ciascun comune il quinto del territorio utile alla caccia. I Comitati provinciali della caccia stabiliranno ogni anno il numero massimo dei capi per ogni specie di selvaggina che potrà essere abbattuto in ogni singola riserva privata.

Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellagione possono esercitarle nelle zone di caccia controllata assoggettandosi all'osservanza delle condizioni stabilite nel regolamento che verrà emanato dal Comitato provinciale della caccia, sentita la Sezione provinciale della Federazione italiana della caccia e le altre eventuali associazioni di cacciatori, e che sarà reso esecutivo dal Presidente dell'amministrazione provinciale.

Nella zona delle Alpi e nei territori ad essa assimilati l'apertura della caccia non può essere anteriore alla seconda domenica di settembre e la chiusura non può essere posteriore al 15 dicembre.

Con esclusione delle zone già costituite in riserve private e consorziali, nelle province di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Udine e Trieste è concessa facoltà ai comuni situati nella zona delle Alpi e nei territori ad

essa assimilati, di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione comunale, a condizione che la riserva comunale sia ceduta in gestione al Comitato provinciale della caccia, che, a sua volta, potrà cederla alla Sezione comunale della Federazione italiana della caccia o ad altra libera associazione eventualmente e regolarmente esistente in loco.

Il Presidente dell'amministrazione provinciale, quando sia necessario assicurare la conservazione e il ripopolamento della selvaggina, può autorizzare la costituzione di riserve private e consorziali anche nei territori già costituti a norma del precedente comma in riserve comunali.

Il regime di caccia controllata come sopra previsto può essere esteso, ai fini della protezione della selvaggina, anche a territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi o a questa assimilati, in quelle province che, ad iniziativa dei rispettivi Comitati provinciali, lo richiedano al Ministero della agricoltura e foreste. Il Ministro può in tale caso provvedere con suo decreto, sentite le associazioni dei cacciatori interessate.

TITOLO IV.

VIGILANZA E SANZIONI

CAPO I.

AGENTI DI VIGILANZA

ART. 71.

(*Agenti di vigilanza*).

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali e campestri, alle guardie dei Consorzi idraulici e forestali, e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve.

È affidata altresì alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza, alle guardie giurate del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e alle guardie zoofile di pubblica sicurezza dell'Ente nazionale protezione animali.

I guardiacaccia dei Comitati provinciali possono esercitare le loro funzioni anche fuori del territorio della rispettiva provincia; e le guardie giurate delle bandite e riserve

anche fuori dei confini della rispettiva bandita o della riserva, limitatamente ai territori dei comuni limitrofi.

ART. 72.

(*Divieto per gli agenti di esercitare la caccia e l'uccellagione*).

Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve è vietata la caccia e l'uccellagione nelle località e nel tempo in cui esercitano la loro funzione.

Essi possono di volta in volta essere autorizzati, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare – nei periodi di apertura – determinate specie di selvaggina.

Gli agenti di vigilanza, di cui all'articolo 71, sono autorizzati all'uccisione e alla cattura degli animali nocivi in ogni epoca e a tale scopo possono portare il fucile da caccia con munizione spezzata anche in tempo di divieto purché siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi.

ART. 73.

(*Potere degli agenti di vigilanza*).

Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione della licenza o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia o all'uccellagione o in esercizio o in attitudine di caccia, ai sensi dell'articolo 1.

In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le armi e gli arnesi nonché la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia. Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge, possono, altresì, osservate le disposizioni del Codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria.

ART. 74.

(*Potestà verbalizzante degli agenti e destinazione della selvaggina sequestrata*).

Gli agenti che accertino, anche in seguito a denuncia, violazioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale nel quale

vanno indicate specificatamente le circostanze dell'accertata contravvenzione, e ne trasmettono copia al Comitato provinciale della caccia che ne dà comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al contravventore, ove la contravvenzione non sia stata personalmente contestata.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al Comitato provinciale della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta o i richiami, tenendone il prezzo a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli venga assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita degli oggetti sequestrati dev'essere versato all'Erario, secondo le modalità da stabilirsi ai sensi dell'articolo 10.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna gli agenti la liberano sul posto.

Capo II.

CUSTODIA DEI CANI

Art. 75.

(Cattura e uccisione dei cani vaganti e sanzioni per il custode).

I cani di qualsiasi razza, trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto, devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, la cattura deve aver luogo solo quando non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

I cani trovati nelle bandite, nelle riserve o nelle zone di ripopolamento e cattura, devono essere possibilmente catturati; essi possono, altresì, essere uccisi quando arrechino danno reale alla selvaggina e sempre che non ne sia possibile il riconoscimento.

L'uccisione dei cani nelle zone suddette può avvenire soltanto dopo che, alla presenza di persona appositamente incaricata dal Comitato provinciale della caccia, sia stato esperito invano il tentativo di cattura. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 40.000.

I cani catturati devono essere dati in custodia al Comitato provinciale della caccia; quelli catturati in bandita o in riserva pos-

sono essere trattenuti dal concessionario che ne dà comunicazione al Comitato suddetto.

Colui che, essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, di un cane, lascia, sia pure per negligenza, che esso vaghi per la campagna od entri in bandita o in riserva o in zona di ripopolamento e cattura, è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000. La pena è ridotta alla metà quando il cane si introduca in bandita o in riserva o in zona di ripopolamento e cattura inseguendo selvaggina o per raccogliere selvaggina colpita fuori delle stesse.

ART. 76.

(*Improcedibilità e perseguibilità*).

Non si procede contro colui che, entro otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, paghi all'Ufficio del Registro una somma corrispondente al minimo dell'ammenda stabilita dall'ultimo comma del precedente articolo, ed in pari tempo rimborsi al Comitato provinciale della caccia o al concessionario di bandita o riserva presso cui si trova il cane, le spese di custodia e mantenimento, nella misura di lire 500 per giorno. Le somme anzidette possono essere corrisposte dal proprietario del cane, anche se egli non sia il contravventore. Quando siano stati eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.

Trascorso inutilmente il termine di otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, ovvero quello di quindici giorni dall'accertamento della stessa, nel caso che il contravventore sia sconosciuto, il cane rimane di proprietà del Comitato provinciale della caccia o del concessionario di cui sopra i quali possono disporne liberamente. Il verbale di contravvenzione, se il contravventore sia conosciuto, viene trasmesso al Pretore per il procedimento penale.

ART. 77.

(*Custodie di cani da guardia, da seguito e da tana. Prove dei cani da ferma sul terreno*).

I cani da guardia alle abitazioni ed al bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dalle abitazioni o dal bestiame.

I cani da seguito e da tana devono essere rigorosamente custoditi, e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti a guinzaglio. In difetto sono considerati

vaganti a tutti gli effetti dei due precedenti articoli.

Per l'addestramento e l'allenamento i cani da ferma possono essere condotti nelle campagne soltanto nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta, nelle località preventivamente fissate dal Comitato provinciale e devono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato. È data facoltà al Comitato provinciale della caccia di consentire, con le modalità necessarie ad evitare danni alla selvaggina stanziale protetta, l'uso dei cani da ferma per le prove sul terreno anche nelle zone di ripopolamento e cattura.

In caso d'inosservanza delle precedenti disposizioni, i cani sono considerati vaganti e si applicano le norme dei due precedenti articoli.

Per la esatta classificazione dei cani da guardia, il Sindaco provvede, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia e, nei comuni fuori del capoluogo sede del Comitato, sentito l'organo della Federazione della caccia e di altra Associazione di cacciatori legalmente costituita, alla compilazione dei ruoli per la tassa sui cani.

CAPO III.

SANZIONI

ART. 78.

(*Disposizioni generali. Casi di aggravamento di pena*).

In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potestà o alla tutela, qualora il condannato sia insolvibile, il genitore o tutore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. Qualora anche il genitore o il tutore risulti insolvibile, la pena inflitta è convertita, nei riguardi del condannato, ai sensi dell'articolo 136 del codice penale.

Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore eseguire il sequestro delle armi o dei mezzi di caccia o di uccellagione l'ammenda è raddoppiata.

Ove la contravvenzione sia commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi esercita la caccia di notte alla selvaggina stanziale protetta, con uso di sorgenti luminose, alla ammenda può essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi.

ART. 79.

(*Oblazione*).

Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole è ammesso a fare oblazione nel termine di quindici giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 74.

La precedente disposizione non si applica quando la caccia o l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso dei mezzi proibiti di cui all'articolo 17, nonché nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 78.

Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'Erario la somma dovuta a titolo di oblazione, e al Comitato provinciale, che ne rilascia ricevuta, le spese eventuali.

ART. 80.

(*Obbligo del procedimento penale*).

Il Comitato provinciale, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette l'oblazione;

b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 81.

(*Confisca. Revoca ed esclusione della licenza*).

La condanna per le violazioni alla presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione nonché della selvaggina in conformità di quanto stabilisce il Codice penale; detta confisca non si estende al cane. La condanna importa, altresì, la revoca della licenza, quando si tratti di reato di caccia o di uccellagione in tempo di divieto generale o con armi o arnesi vietati, ovvero in bandita o in riserva o in zona di ripopolamento e cattura, ovvero a danno di selvaggina stanziale protetta.

La licenza revocata può essere nuovamente concessa solo dopo trascorso almeno un anno dalla revoca: tale termine nei riguardi dei recidivi è portato a cinque anni.

Nel caso di condanna per violazione della presente legge, il cancelliere dell'autorità giudiziaria competente deve trasmettere copia del dispositivo della sentenza alla Questura e al Comitato provinciale della caccia.

ART. 82.

(*Utilizzazione dell'importo delle sanzioni*).

Il Ministro per il bilancio provvede annualmente all'iscrizione nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una somma da determinarsi in relazione all'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente a titolo di oblazione o a seguito di condanna per contravvenzione alla presente legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede alla ripartizione delle somme anzidette tra i Comitati provinciali della caccia, perché siano erogate per il mantenimento delle guardie e per i premi agli agenti che si siano maggiormente distinti nel servizio di vigilanza.

TITOLO V.

ORGANI CONSULTIVI E PERIFERICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 83.

(*Pareri del Consiglio superiore agricoltura e foreste*).

I pareri di competenza della III Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in materia di caccia e di protezione della selvaggina sono espressi, per gli affari singolarmente indicati dal presidente della Sezione, da una sottosezione presieduta dallo stesso presidente di Sezione e composta: del direttore generale della produzione agricola o, per sua delega, del funzionario preposto ai servizi della caccia presso il Ministero; dei componenti di cui alle lettere *a*), *f*), *h*), *i*) ed *l*), dell'articolo 6 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e del presidente dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, nonché del direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Per la validità delle adunanze della sottosezione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 84.

(*Comitati provinciali della caccia*).

Con provvedimento del presidente della Amministrazione provinciale è costituito in ciascuna provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo della provincia, con ordinamento autonomo.

Esso si compone:

a) di un consigliere provinciale, in qualità di presidente;

b) del presidente della sezione provinciale della Federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo di provincia; o di eventuale altra associazione di cacciatori legalmente costituita;

c) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un suo funzionario delegato;

d) del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un suo funzionario delegato;

e) di un insegnante di scienze naturali (zoologo) nominato su conforme parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

f) di quattro soci della Federazione italiana della caccia, o di eventuale altra associazione di cacciatori legalmente costituita, di cui uno, possibilmente, concessionario di riserva;

g) di un rappresentante dell'Associazione agricoltori;

h) di un rappresentante dei coltivatori diretti;

i) di un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

I membri di cui alla lettera f) sono nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni.

Le adunanze del Comitato sono valide quando intervenga almeno la metà dei suoi membri, in casi di parità di voti prevale quello del presidente.

Ai membri del Comitato non è dovuta alcuna indennità o medaglia di presenza.

Il Comitato elegge nel proprio seno il vice presidente e il segretario.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La revisione dei conti è affidata ad un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Amministrazione provinciale.

Il Comitato provinciale della caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale.

ART. 85.

(*Compiti dei Comitati provinciali*).

I Comitati provinciali della caccia, oltre a quelli indicati nei singoli articoli della presente legge, hanno i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dal presidente della Amministrazione provinciale, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo di apposite guardie;

b) dare impulso nella provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere tra i cacciatori e uccellatori e tra i cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;

c) segnalare al presidente dell'Amministrazione provinciale le bandite e le riserve che rispondano agli scopi della legge, indicandone l'effettivo rendimento;

d) segnalare al presidente della Amministrazione provinciale l'opportunità di costituire zone di ripopolamento e cattura, nonché ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio;

e) provvedere alla publicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia, indicando in detto manifesto anche gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'articolo 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'articolo 4;

f) provvedere alla gestione dei fondi.

ART. 86.

(*Laboratorio di zoologia applicata alla caccia*).

Il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza quale Ente vigilato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro.

Alle spese per il funzionamento del Laboratorio, comprese quelle per il personale, si provvede con i contributi di cui all'articolo 93, n. 3°), della presente legge.

Il Collegio sindacale è composto di tre funzionari designati due dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il terzo dal Ministero del tesoro.

TITOLO VI.

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA E ORGANI DIPENDENTI

ART. 87.

(*Federazione italiana della caccia*).

È costituita in Roma la Federazione italiana della caccia con personalità giuridica propria. Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano.

La Federazione italiana della caccia, oltre ai compiti che le vengono affidati dalla legge, provvede, a norma del relativo statuto;

a) alla diffusione delle norme intese ad assicurare una efficiente disciplina venatoria;

b) a promuovere iniziative dirette ad incrementare la produzione della selvaggina e ad assicurare la scrupolosa applicazione della legge, nonché a dare la propria collaborazione tecnica ed organizzativa per l'attuazione delle iniziative promosse dalle Amministrazioni provinciali e dai Comitati provinciali della caccia e dirette allo stesso scopo;

c) ad esprimere i pareri richiesti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su questioni comunque interessanti il servizio della caccia e dell'uccellagione;

d) ad organizzare gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre pubbliche manifestazioni aventi carattere venatorio;

e) a tutelare, nei modi consentiti dalla legge i legittimi interessi dei cacciatori aderenti.

La Federazione italiana della caccia, per quanto si riferisce all'attività di carattere tecnico-venatorio, è posta sotto la sorveglianza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica da parte del Comitato olimpico nazionale italiano, ne approva lo statuto e le eventuali modificazioni.

La iscrizione alla Federazione italiana della caccia o a qualunque altra associazione di cacciatori è libera.

Nelle associazioni di cacciatori di qualunque tipo, non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanna per violazione alla presente legge.

ART. 88.

(*Nomina dei dirigenti della Federazione italiana della caccia*).

Le elezioni del Presidente e dei due vice presidenti della Federazione italiana della caccia, da effettuarsi secondo le norme statutarie, sono sottoposte alla ratifica del Comitato olimpico nazionale italiano e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini dell'accertamento delle legittimità e regolarità della elezione.

Per gravi inosservanze delle disposizioni di legge e dello statuto o per gravi irregolarità di gestione, la Giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano può proporre al Ministero dell'agricoltura e foreste lo scioglimento del Consiglio nazionale direttivo della Federazione italiana della caccia. Nel caso di accoglimento della proposta, il Ministro provvede alla nomina del commissario straordinario.

La ricostituzione del Consiglio nazionale direttivo, attraverso gli organi statutari, deve avvenire entro il termine perentorio di mesi sei dalla nomina del commissario.

Il riscontro di gestione contabile delle Federazione italiana della caccia è devoluto ad un Collegio di revisori costituito da due membri effettivi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Comitato olimpico nazionale italiano, e da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea nazionale della Federazione stessa.

I bilanci preventivi e consuntivi della Federazione italiana della caccia debbono essere rimessi anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 89.

(*Finanziamento delle Federazione italiana della caccia*).

Alle spese di organizzazione e di funzionamento della Federazione e per i compiti di carattere generale inerenti alla stessa si provvede oltre che con i contributi pagati dai soci per la iscrizione annuale, con i contributi di cui all'articolo 93, primo comma della presente legge.

ART. 90.

(*Organi locali della Federazione italiana della caccia*).

La Federazione deve provvedere per mezzo dello statuto federale alla costituzione delle sezioni e degli organi locali propri, determinandone il funzionamento ed i compiti.

TITOLO VII

TASSE E FONDI PER LA CACCIA

ART. 91.

(*Tasse per le licenze di caccia e di uccellagione*).

Le licenze per la caccia e per l'uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annue:

a) licenza di caccia anche con uso di fucile a non più di due colpi lire 4.000; con fucile a più di due colpi lire 8.000.

La tassa di lire 4.000 è ridotta a lire 200 per gli agenti di vigilanza esclusivamente per la caccia agli animali nocivi;

b) barca a motore con uso di caccia col fucile sul fiume lire 9.000;

c) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 12.000; per ogni arma in più lire 6.000;

d) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso lire 4.500; per ogni arma in più lire 2.400;

e) quagliara e prodina, con un sol paio di reti, lire 4.500;

f) paretai, copertoni e prodine senza contrappesi, lire 9.000;

g) roccoli con o senza passate, bressanelle, paretai, copertoni e prodine con contrappesi, boschetti e tordere con richiami lire 15.000;

h) appostamento di caccia in terreno libero lire 2.000;

i) permesso scritto annuale rilasciato dal concessionario di riserva a terzi lire 2.000;

l) permesso scritto giornaliero rilasciato come sopra lire 200.

Per le concessioni di riserva devono essere pagate le tasse indicate nell'articolo 64 e per tutte le tabelle, per le quali la presente legge non accorda la esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo.

ART. 92.

(*Soprattasse per le licenze di caccia e di uccellagione*).

All'atto di pagamento delle tasse specificate nell'articolo precedente, dovrà versarsi all'Ufficio del registro anche l'importo delle seguenti soprattasse:

1°) per ogni licenza di caccia anche con uso di fucile, esclusa la licenza rilasciata agli agenti di vigilanza a termini dell'articolo precedente, lire 1.000;

2°) per ogni licenza di barca a motore, archibugio, spingarda od altra arma impostata, lire 2.000;

3°) per ogni licenza di quagliara o prodina ad un solo paio di reti, lire 1.000;

4°) per ogni altra licenza di uccellagione, lire 2.000;

5°) per ogni autorizzazione di appostamento di caccia, lire 500.

Per ogni lire 100 o frazione di lire 100 di tassa a carico delle concessioni di riserva di caccia, è dovuta una soprattassa di lire 50.

Per ogni tabella indicante il divieto di caccia e soggetta al pagamento della tassa di bollo, è dovuta la soprattassa di lire 50.

ART. 93.

(*Ripartizione delle soprattasse*).

Sul provento complessivo delle soprattasse di cui al precedente articolo viene anzitutto detratta una somma, fino al massimo di un decimo da assegnarsi alla Federazione italiana della caccia in relazione ai suoi fini statutari e alla tutela della produzione faunistica.

La restante somma viene ripartita come segue:

1°) il 70 per cento ai Comitati provinciali della caccia in relazione all'introito della rispettiva provincia;

2°) eventualmente e fino ad un massimo del 9 per cento ad altre libere associazioni di cacciatori legalmente riconosciute;

3°) la rimanente somma verrà erogata per contributi straordinari ai Comitati provinciali della caccia, per il servizio di vigilanza, per premi di cattura e per spese straordinarie inerenti agli speciali bisogni locali, per contributo al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso la Università di Bologna, ed infine, per il pagamento del personale avventizio occorrente per assicurare il regolare funzionamento degli uffici preposti al servizio della caccia.

Il provento complessivo delle soprattasse verrà stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in relazione alla entrata, sotto deduzione di un ventesimo per spese di riscossione.

ART. 94.

(*Stanziamento di fondi per i servizi della caccia*).

A tutte le altre spese comprese quelle relative all'attuazione del controllo sull'esercizio venatorio e sul funzionamento delle riserve e delle zone di ripopolamento e cattura, ai contributi previsti dall'articolo 57, ai premi di incoraggiamento alle persone addette alla vigilanza sull'applicazione della legge di cui all'articolo 71, nonché ai contributi e sussidi a favore di enti e di privati ai fini della presente legge, si provvede con apposito fondo da iscriversi annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO VIII.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 95.

(*Disciplina venatoria nelle Regioni a statuto speciale*).

Nelle Regioni a statuto speciale la competenza affidata alla presente legge al Ministro per l'agricoltura e foreste è trasferita al presidente della Regione ovvero, su sua delega, all'assessore regionale dell'agricoltura.

ART. 96.

(*Norme riguardanti le concessioni in corso*).

Le bandite, le zone di ripopolamento e cattura e le riserve che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino per regolare concessione di estensione superiore al massimo o inferiore al minimo previsti rispettivamente dagli articoli 54, 57 e 62, e che abbiano dato notevole impulso all'incremento faunistico, possono conservare l'attuale estensione anche in sede di rinnovazione della concessione.

Salvo la revoca per i motivi indicati dall'articolo 52, le concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide sino alla scadenza.

ART. 97.

(*Abrogazione delle norme in contrasto*).

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e, in particolare, è abrogato il testo unico approvato con regio decreto il 5 giugno 1939, n. 1016, la legge 20 maggio 1951, n. 433, e il Capo I del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

ART. 98.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione.